5671
5
HD WIDENER
HW WUGH F
Arrivabene. Dell'Abolizione del Dazio Consumo
nel Belgio e in Olanda 1866

not on Risorgimento   Omaggio dell'Autore

DELL'ABOLIZIONE

DEL

DAZIO CONSUMO

NEL BELGIO E IN OLANDA

PER

GIOVANNI ARRIVABENE

Senatore del Regno

Estratto dalla *Rivista dei Comuni Italiani*

FIRENZE
TIPOGRAFIA MILITARE, VIA GHIBELLINA, N. 2
1866.

DELL'ABOLIZIONE NEL BELGIO

DEL

DAZIO COMUNALE DI CONSUMO

DETTO OCTROI

(Legge 18 luglio 1860)

E DEGLI EFFETTI DA ESSA PRODOTTI,

E

DELL'ABOLIZIONE DELLO STESSO DAZIO NEI PAESI BASSI

(Legge 30 maggio 1865)

PER

GIOVANNI ARRIVABENE

Senatore del Regno

Estratto dalla *Rivista dei Comuni Italiani*

FIRENZE

TIPOGRAFIA MILITARE, VIA GHIBELLINA, N. 112

1866.

AVVERTENZA

Questo lavoro fu pubblicato nella *Rivista dei Comuni Italiani* (1). Il giudizio favorevole che ne portarono uomini competenti .sì in Italia che in Francia (2), m'indussero a dare ad esso maggiore pubblicità.

Io sono convinto della giustizia e dell'universale utilità di simili riforme: quindi la mia insistenza nel renderle di pubblica ragione. La goccia cadendo continua, spezza alla fine i più duri marmi.

Firenze, dicembre 1865.

---

(1) V. fascicoli 30 novembre 1864, e novembre 1865:

(2) V. Extrait de l'*Economiste français*: abolition des *octrois*, ou nécessité d'établir le libre echange entre les villes et les campagnes, par M. le docteur Jules Guillet ancien élève de l'École Politecnique.

Paris, librairie de Guilaumain et C.ie, Editeurs, 1865.

DEGLI

EFFETTI PRODOTTI DALLA LEGGE BELGIA

CHE HA ABOLITO

IL DAZIO COMUNALE DI CONSUMO, DETTO OCTROI

nel 1864

1. *Abolition des octrois communaux — Exposition de motifs.*
2. *Raport sur l'execution de la loi 18 juillet 1860, pendant l'année 1861.*
3. *Specimen de répartition entre les communes sans octroi d'une somme de 3,000,000 de francs.*
4. *Montant des centimes additionnels, aux principals des contributions directes perçues en 1859 au profit des provinces et des communes.*
5. *Tarif général des droits d'octroi en vigueur en 1858 avec la statistique de leur produit la même année.*

Verità economiche state per anni ed anni ad oltranza combattute e nell'utile applicazione loro ritardate da pregiudizii, da interessi egoistici o erroneamente allarmati, hanno in questi ultimi tempi riportato sopra siffatti potenti nemici segnalate vittorie. In quasi tutti i paesi inciviliti la proibizione dei prodotti esteri ha cessato in tutto di esistere; gli oggetti manufatturati non sono più soggetti che a tenui dazii, dazii fiscali piuttosto che protettori, le materie prime dell'industria o liberamente ammesse o leggermente gravate, ed infine il commercio delle materie

prime per eccellenza, di quelle che nudriscono l'uomo, divenuto affatto libero.

Queste vittorie sono la meritata ricompensa di coloro i quali con veggente perseveranza hanno affaticato a diffondere e render popolari i principii della scienza economica. Essi più che andarne orgogliosi ne gioiscono, perchè tali vittorie avendo resi in molta parte comuni i doni naturali gratuiti, stati dal Creatore variamente sparsi sulla faccia della terra, armonizzati ed equilibrati in larga misura gli interessi, rese meno pronte le nazioni a gittarsi armate le une sulle altre, impossibili oramai le carestie, sono esse sorgenti di beni perenni per l'umanità tutta quanta.

Il soffio però di libertà economica che è passato sopra le nazioni non era giunto fin ora (come il turbine che abbatte più facilmente le annose che non le giovini piante) non era giunto a rovesciare un ostacolo, se non grave, molesto molto al libero commercio.

Nessun paese aveva ancora abolito il dazio consumo comunale detto *octroi*.

Il solo Belgio questo fece. Simile fatto è sì unico, sì importante che noi abbiamo giudicato compiere opera utile al nostro paese rendendone conto in queste poche pagine.

La legge che abolisce l'*octroi* nel Belgio, a cagione dei molti svariati elementi che concorsero ad informarla, non è di facile intelligenza a coloro i quali non sono profondamente versati nelle materie finanziarie. Onde farmene un chiaro concetto dovetti compulsare grande numero di documenti, chiedere spiegazioni agli impiegati che avevano principalmente concorso alla formazione della legge (1).

---

(1) Non saprei abbastanza lodarmi della squisita paziente gentilezza con cui quelle spiegazioni mi furono date dai signori Quoilin segretario generale del Ministero delle Finanze, Guillaume direttore delle Assise, Vanderstaeten direttore delle Dogane, nè saprei render loro sufficienti grazie.

Ciò nullameno, malgrado le fatiche durate quali non ebbi mai a sostenere nel compiere nessun altro lavoro, temo di non essere riuscito nell'intento. Chi è esperto nell'arte dello scrivere sa quanto sia più arduo il restringere in breve spazio le molte materie che non allargare le poche e nello stesso tempo essere chiaro. Comunque sia, il lettore spero mi saprà grado della buona volontà.

Nelle condizioni attuali degli Stati, oppressi come sono dal peso di enormi debiti, con ismisurati eserciti, con navigli costosissimi, impegnati direttamente o indirettamente in grandiose opere pubbliche, in tali condizioni egli è ad essi impossibile l'attingere ad una sola sorgente, od anche a poche, i mezzi con cui far fronte ai gravosi loro impegni.

E così l'imposta unica, vagheggiata da menti speculative, od anche imposte di una sola natura, o tutte dirette o tutte indirette, sono assolutamente insufficienti all'uopo.

L'imposta però di qualunque natura essa sia deve avere un requisito voluto dalla giustizia distributiva; essa deve essere proporzionale, vale a dire, essa deve essere levata sugli individui in proporzione dei loro redditi.

Ora l'imposta sovra il consumo delle cose di prima necessità è ribelle a questo principio. L'uomo povero e il ricco non possono consumare presso a poco che la stessa quantità di queste cose, ma tale quantità mentre assorbe pressochè tutto il reddito del primo non ne toglie al secondo che una minima parte. Questa imposta adunque è progressiva in senso inverso della fortuna degli individui, sale a misura che la fortuna scende, si abbassa a misura che la fortuna s'innalza.

Egli è vero che quando la vita dell'operaio diviene più costosa pel cresciuto prezzo delle cose di prima necessità,

esso trova un compenso nello innalzarsi delle mercedi. Ciò non accade tuttavia che nei tempi normali quando vi è equilibrio tra la domanda e l'offerta di lavoro. Ma nelle crisi industriali, tanto più frequenti quanto maggiore è lo sviluppo che la produzione ha preso, questo equilibrio si rompe, le mercedi abbassano per gli uni (e ciò sempre in più ampia misura negli avversi tempi che non si alzino nei prosperi) cessano del tutto per gli altri, ed allora gli è grande ventura che le cose di prima necessità, perchè esenti da imposte, possano essere ottenute a men caro prezzo.

Giova però considerare che il dazio consumo sulle cose di prima necessità è uno dei principali redditi del pubblico erario, che le tasse sovra gli oggetti di lusso, invocate dai vagheggiatori di popolarità, o da coloro che non si rendono ben conto delle condizioni economiche delle società umane, non fanno entrare nelle casse dello stato che poco danaro, restringendosi l'uso di tali oggetti a misura che vengano maggiormente imposti. È indispensabile quindi che cose di prima necessità siano tassate, ma in esse vi ha una gradazione, le une sono più necessarie dell'altre, e quelle une giova esentare dalle imposte, o moderatamente gravarle.

Le imposte indirette sui consumi hanno poi un difetto loro proprio; esse e le cose da consumarsi essendo le une nelle altre confuse, i poco veggenti, che formano la gran massa dei consumatori, non s'avvedono dell'inganno, e così i governi con questo dirò quasi cloroformio economico spogliano le povere vittime senza farle gridare, acquistano facilità a raccogliere danaro e possono ingolfarsi in spese stravaganti ed improduttive. Laddove quando l'agente del fisco va dritto all'individuo e gli pone la mano in tasca questi sente il sagrifizio che gli viene imposto e co' suoi lagni, colle sue grida frena le intemperanze dei reggenti

la cosa pubblica. Che se poi il danaro raccolto da quelle imposte fosse vôlto a spese produttive, a quella natura di spese che hanno per risultato l'aumento della ricchezza pubblica, la creazione di nuovi capitali, l'aggravio che ne sentirebbero le classi povere, quelle che altra ricchezza non hanno che le loro braccia, sarebbe compensato da una maggiore domanda di lavoro e quindi da più alte mercedi; ed a quelle classi, fatta la parte al cônsumo delle cose di prima necessità, rimarrebbe di che circondarsi di qualche conforto, di che soddisfare alle non meno urgenti necessità dello spirito.

L'*octroi* esisteva nel Belgio in settantotto comuni, urbani gli uni, e questi città più o meno grandi, rurali gli altri; i primi però sovrastanti di gran lunga ai secondi. Il grido per l'abolizione dell'*octroi* fu sollevato più alto dalle città che non dai comuni di campagna. E così doveva essere. A misura che la ricchezza pubblica andò crescendo nel Belgio la popolazione delle città crebbe del pari. Bruxelles per esempio che nel 1800 aveva una popolazione di 70,000 anime nel 1863 ne contava oltre 180,000. Le popolazioni delle città non capendo più nelle antiche cerchie ne uscirono in parte, e circondatele di sobborghi, questi non tardarono a divenire popolosi. I sobborghi di Bruxelles hanno ora una popolazione di oltre a 120,000 anime. Le relazioni fra gli abitanti della città e dei sobborghi divennero quindi molteplici e di ogni momento; relazioni alle quali l'esistenza dell'*octroi* era perpetuo inciampo. Le carrozze pubbliche erano inesorabilmente fermate e visitate, le private però (con ingiusta eccezione) di rado soltanto. D'altra parte alla crescente popolazione delle

città aveva naturalmente tenuto dietro l'aumento di consumo di quelle derrate che le campagne ad esse forniscono. In alcune città il sistema protettore istesso vi aveva presa radice.

Varii oggetti manufatturati, le mobiglie soprattutto, tanto indigene che estere, eran gravate di dazio. Questo poi essendo levato tanto sulle cose voluminose che su quelle che non lo sono, da un lato grande ingombro all'ingresso delle città con somma perdita di tempo per gli importatori delle prime, dall'altra vessazioni e visite personali, sempre odiose, per chi introduceva le seconde. Malgrado poi i molti gabellieri, e talvolta forse anche essi conniventi, fioriva il contrabbando tanto funesto alla morale pubblica quanto scuola ad atti più criminosi.

Guardate all'Inghilterra, dicevano coloro che all'*octroi* erano avversi, guardate a questa grande maestra di libertà, a questa conoscitrice profonda delle cagioni da cui la prosperità degli stati dipende; essa non si è mai lasciata sedurre dalle lusinghe di un simile balzello. Le persone e le cose arrivano e circolano nei tre regni senza incontrare mai il menomo inciampo.

Ciò poi che parrebbe strano, se l'essere incoerente non fosse proprio dell'umana natura, si è che mentre gli stati anche i meno progrediti nel cammino della civiltà hanno rovesciato le barriere che separavano le provincie loro l'una dall'altra, la separazione delle città dalle campagne, se eccettuiamo il Belgio, sia mantenuta da tutti gli Stati, anche da quelli che si danno vanto di essere alla testa dell'incivilimento. Eppure se nel primo caso era recato grave danno agli interessi materiali delle popolazioni in generale, nel secondo è inceppata la libertà, offesa la dignità degli individui.

Mentre nelle menti delle popolazioni urbane ferveva il desiderio di venire sollevate d'un peso che tanto era loro

odioso e molesto, il Ministro delle finanze, signor Frére-Orban, uomo di Stato di cui le più grandi nazioni potrebbero andare orgogliose, con indefessi studii, con incessanti ricerche si andava preparando a far soddisfatto quel desiderio, a dotare il paese di una libertà di più.

Venne alla fine il giorno in cui, fermato egli il pensiero sul modo più acconcio a sciogliere l'arduo problema, potè al pari d'Archimede esclamare « Eureka, Eureka ».

Il 20 marzo 1860 il signor Frére-Orban presentò alla Camera il progetto di legge che aboliva l'*octroi* nei settantotto comuni urbani e rurali. Il progetto non subì che poche leggere modificazioni nei due rami del Parlamento e fu votato da essi a grande maggioranza. Il 18 luglio ricevette la sanzione reale e il 21 fu promulgata la legge.

Conosciutosi appena il fatto dalla popolazione di Bruxelles e da quella dei sobborghi, non capendo più esse in sè medesime dalla gioia, e durante quel giorno e nella successiva notte si gittarono con sì — incruento furore — sopra quegli antichi nemici di legno e di pietre che per tanto tempo avevano recato loro noia, che la mattina del 22 di separazione di città e sobborghi non rimaneva quasi più traccia.

La legge consta di quattro capitoli e diciannove articoli. Darla per intero nel testo dell'articolo sarebbe stato mettere a dura prova la pazienza della generalità dei lettori. Coloro che ne sono in sommo grado dotati potranno esercitarla riferendosi all'appendice dove troveranno la legge in francese e nella sua integrità. Io mi sono limitato a disegnarne i tratti principali facendoli seguire da alcune spiegazioni. Eccoli:

1° Le imposte comunali indirette conosciute sotto il nome d'*octroi* sono abolite, nè potranno mai essere ristabilite.

2° Lo Stato assicura sino al 31 dicembre 1861 ai comuni che possedevono l'*octroi* una rendita uguale a quella che questo dazio aveva loro fornita nel 1859.

3° Questa rendita è creata e forma un fondo speciale col prodotto di imposte cedute in parte dallo Stato in proporzioni diverse. Tali imposte sono:

I redditi lordi di ogni specie del servizio delle poste.

Il dazio di entrata sopra il caffè.

Il diritto di assisa sovra i vini e le acquavite provenienti dall'estero, e sopra la acquavite indigene, le birre, gli aceti e lo zucchero.

Tali imposte avendo subito delle modificazioni e degli aumenti:

4° Il fondo speciale è fissato al *minimum* di L. 15,000,000 ed è garantito dallo Stato nella sua integrità a tutto dicembre 1861. Esso è distribuito ogni anno tra tutti i comuni del regno, tanto fra quelli che possedevano l'*octroi*, quanto fra quelli che ne erano privi. Questa distribuzione è fatta a *prorata* (1) delle contribuzioni dirette, fondiaria, personale, patenti, state pagate nello stesso anno da ciascun comune; ma quanto ai comuni che avevano l'*octroi* la loro quota non può essere inferiore alla somma che tale dazio aveva ad essi fornito nel 1859.

Tali sono i principii fondamentali della legge.

Le condizioni prospere delle finanze dello Stato gli permisero di destinare una parte de' suoi redditi alla creazione

---

(1) Nell'ipotesi, per esempio, di un comune che paghi 20,000 lire di imposte dirette il calcolo a stabilirsi per determinare la quota che gli spetta è il seguente 20,000+0,551,739 uguale a franchi 11,054: 78 centesimi.

del fondo speciale che doveva supplire al vuoto lasciato nei bilanci comunali dall'abolizione dell'*octroi*. Il sagrifizio è di oltre 4,500,000 franchi.

I comuni a *octroi* avevano nel 1859 ottenuto da questo dazio un prodotto lordo di 13,000,000; deducendone la spesa di percezione che fu di 1,500,000 il prodotto netto non fu quindi che di 11,500,000.

Perchè, domanderà taluno, mentre i comuni ad *octroi* non percepirono a cagion d'esso nel 1859 che 11,500,000 il *minimum* fu fissato a 15,000,000. Il motivo fu questo. Assicurata ai comuni ad *octroi* una rendita certa a carico dell'intera nazione, tutti gli altri comuni del Regno continuavano da un lato a provvedere essi stessi con imposte speciali ai bisogni loro, mentre dall'altro l'aumento di dazio sovra il vino, le birre, ecc. aumentando pure il prezzo di questi oggetti, imponeva agli abitanti di tali comuni un nuovo sacrificio. Una parte del sopra più di quanto è assicurato ai comuni ad *octroi*, vale a dire una parte dei 3,500,000 (e la maggiore), è giusto compenso ad essi accordato. Tuttavia ai comuni a *octroi* è stata pure consentita la partecipazione a questo soprappiù affinchè la rendita loro non fosse immobile e potesse progredire col crescere dei bisogni loro.

Se si considera come in passato la popolazione e la ricchezza siano andate d'anno in anno crescendo nel Belgio, e come quindi il prodotto delle imposte abbia seguito tale accrescimento, si può con sicurezza predire che lo stesso accadrà in avvenire e che il *minimum* di 15,000,000 sarà ogni anno oltrepassato. Nondimeno il governo credette prudente il non impegnarsi verso i comuni tutti oltre il 31 dicembre 1861. Chè potrebbero sorgere circostanze straordinarie a cagion delle quali il prodotto delle imposte non solamente non accrescesse, ma diminuisse, nel qual caso lo Stato sarebbe esposto a sagrifizi sproporzionati alle

attuali sue risorse. Ricomparsi però i prosperi tempi esso rifarebbe ai comuni in generale la perdita sostenuta nei tempi avversi. In ogni caso però, ove i comuni si trovassero nell'imbarazzo a motivo dei diminuiti redditi, non sarebbe loro vietato di imporsi nuovi balzelli.

Le previsioni del Ministro delle finanze sulla sufficienza delle imposte da lui designate per formare il *minimum* di 15,000,000 furono confermate dal fatto.

Nei cinque mesi e dieci giorni decorsi fra il momento in cui fu pubblicata la legge e il 31 dicembre 1860 quelle imposte produssero 6,721,312. In ragione d'anno la somma sarebbe stata di 14,924,000: vi fu quindi un *deficit* di 80,000. Ma nel 1861 esse produssero 15,253,571, e quindi il *minimum* fu soverchiato di 253,371; nel 1862 le imposte fruttarono 15,795,368, quindi un di più di 795,368: nel 1863, 1,172,485 un di più di 1,6172,485.

La novità del fatto e, diciamolo pure, la difficile comprensione della legge, la apparente predilezione per certi interessi a danno di certi altri, sollevarono contro essa vive passioni, la esposero a severe critiche. Coloro che alzarono più forte il grido furono i nemici di qualunque libertà, perchè ben sanno che ogni libertà contiene in sè il germe di un'altra. Ma per velare il motivo vero della loro opposizione si fecero difensori delle campagne.

La legge è ingiusta, dissero essi, è un privilegio accordato alle città a scapito delle campagne, la rendita assicurata alle prime è tratta dal prodotto di imposte che abitanti di città e di campagne pagano del pari. A cagion

d'essa le città non hanno più d'uopo di levar tasse per sopperire alle proprie spese. I comuni di campagna invece sono forzati di continuare a farlo. Vi ha di più, dicevano essi; per gli aumentati dazii sul vino, sulle birre e sovra altri oggetti di consumo gli abitanti delle campagne li pagano ora più cari.

Queste critiche hanno certo l'apparenza di essere fondate. Ma se si esamina attentamente la legge, se si considera essere cosa indubitabile l'accrescimento del prodotto di quelle imposte destinate a creare il fondo speciale a cui i comuni di campagna attingono pure, si può non dubitare che in un non lontano avvenire le condizioni finanziarie di essi saranno grandemente migliorate. È da osservare inoltre che le derrate degli abitanti delle campagne portate alle città vi entrano ora senza pagare dazio.

Gli è vero che tale sborso non era che un'antecipazione che gli acquirenti di quelle derrate restituivano pagandole più care. Ma avveniva senza dubbio talvolta, sia per un' eccesso di offerta sulla domanda, sia che anche in economia politica le regole hanno le loro eccezioni e che se i principii di essa mirano sempre ad un fine, sempre nol raggiungono in tutto, avveniva, dico; che una parte del dazio, minima se si vuole, rimaneva a carico degli introduttori di quelle derrate e che ora ne sono affatto esonerati.

Era stato asserito, osservarono altri, che la legge avrebbe prodotto un ribasso nel prezzo delle derrate alimentarie introdotte nelle città, ma ciò non si è punto verificato; il prezzo rimase quello di prima.

Questa accusa non è vera che in parte. In alcune città il prezzo di esse si è abbassato. Giova poi osservare che al primo momento in cui è comparsa la legge i produttori fecero ogni possibile per mantenere gli antichi prezzi ai quali i consumatori erano abituati; non v'ha dubbio però che la concorrenza finirà non solo per dare ai prezzi di

quelle derrate il loro giusto assetto, ma a migliorarne pur anche la qualità. D'altronde le cagioni generali che modificano il prezzo delle cose sono tante e sì varie ch'egli è impossibile di conoscere l'influenza che l'abolizione dell'*octroi* potrà col tempo esercitare su quelle cose le quali non pagano più un simile dazio.

Altri non avversi all'abolizione dell'*octroi* criticarono il modo posto in opera per compierla. La legge secondo essi è incostituzionale, porta offesa all'autonomia dei comuni. A loro avviso dovevasi dichiarare abolito l'*octroi* e i comuni sostituire ad esso imposte dirette.

Ma trattavasi di levare per tal mezzo 11,500,000 lire, somma, come abbiamo di sopra notato, che l'*octroi* produceva loro. I contribuenti non si sarebbero sottomessi a un sì enorme diretto carico.

Un'ultima critica fu fatta alla legge.

Avendo essa assicurata, fu detto, ai comuni urbani e rurali che avevano l'*octroi* una rendita che non esce dalle loro viscere, che non impone loro sacrifizi, da un lato vengono essi posti in una specie di tutela, e dall'altro lato sono spinti alle smoderate spese.

Ma contro un pericolo sta la larghezza dei diritti di cui godono i comuni nel Belgio e la gelosia con cui li guardano; contro l'altro lo spirito di economia che regna generalmente negli abitanti di questo assennato paese.

La radicale riforma stata portata nel Belgio sul modo di provvedere i comuni dei mezzi necessari a sopperire alle spese loro, se fu generalmente lodata dal lato politico, considerata un'ulteriore passo sul cammino della libertà, fu, come abbiamo notato in addietro, biasimata da alcuni dal lato economico, sia perchè macchiata di eterodossia, sia perchè colpevole di parzialità. Messa alla prova essa ha prodotto ottimi effetti da ambo i lati.

La legge dal primo momento che fu posta in attività

sino ad ora fu regolarmente osservata senza produrre inconveniente alcuno.

Quanto alle città esse hanno provato un sensibile miglioramento nella loro situazione finanziaria. In molte di esse, a motivo della libera introduzione di alcune materie prime e soprattutto delle derrate alimentarie e del carbon fossile, varie industrie hanno potuto vantaggiosamente allignarvi. Le costruzioni vi si sono grandemente aumentate. L'atterramento di palizzate e di altre chiusure che le deturpavano le ha abbellite e rese più salubri; e la cessazione totale del contrabbando ha giovato alla morale pubblica. Sotto il regime dell'*octroi* contavansi ogni anno non meno di tre mille contravvenzioni, vale a dire un numero tre volte maggiore di quello a cui dava luogo la percezione delle contribuzioni dirette, delle dogane e delle assise messe insieme.

Quanto ai comuni rurali che erano privi dell'*octroi*, anch'essi a cagione della parte del fondo speciale toccata loro, ebbero migliorata la condizione finanziaria; e alcuni poterono sopprimere del tutto la capitazione che teneva in essi luogo di *octroi*; tassa arbitraria, odiata, fonte perenne di lagnanze; altri poterono diminuirla.

Sopra 12,000,000 che i contribuenti di tali comuni pagavano ogni anno per le imposte locali, 4,000,000 erano ottenuti da questa tassa.

Città e campagne poi hanno conseguiti vantaggi ad esse comuni.

Ad alcune imposte giacenti sopra cose di prima necessità, di geoerale consumo, la maggior parte delle quali erano di provenienza agricola, ne vennero sostituite altre poste sopra oggetti meno necessarii e di meno comune uso quali sono il caffè, il vino, lo zuccaro, e ciò con uno sgravio per la massa dei contribuenti di ben 2,000,000.

Se a questi beni prodotti dalla legge si aggiunga l'es-

sere stati tolti per essa gli ostacoli che si frapponevano alla libertà della circolazione e del commercio, si può arditamente asserire che essa ha favorito e favorirà sempre più il benessere morale e materiale della nazione. Tale è ora l'opinione dell'universalità dei cittadini.

Le Camere di commercio delle principali città, giudici competenti in tale materia, sino dal primo apparire della legge ne portarono favorevole giudizio.

Bruxelles « Il 1860 produsse un fatto economico che farà epoca nella storia delle pacifiche conquiste. Il giorno stesso in cui l'intera nazione festeggiava l'anniversario solenne di un regno che nel corso di ventinove anni cementò l'unione indissolubile del Re e del popolo, l'antica barriera degli *octrois* spariva su tutti i punti del Regno con unanime applauso. In questa importante misura la parte morale sembra dominare il benefizio materiale diretto. L'evento è troppo recente perchè se ne possa con qualche certezza preconizzare ora i risultamenti, ma noi non dubitiamo che essi non tarderanno a farsi manifesti ».

Luvanio « Noi non vogliamo qui ricercare se dall'abolizione degli *octrois* le campagne abbiano ottenuto vantaggi tanto importanti quanto le città, se le derrate alimentarie ed altri prodotti dell'agricoltura abbiano o no subìta una diminuzione pari all'importare del dazio; quanto a noi non separiamo questi due interessi, ma ciò che è incontestabile si è che tutti gli abitanti del paese ci hanno guadagnato. L'abolizione degli *octrois* è una misura importante, progressiva che torna a grande onore del Belgio e che fa l'ammirazione di altri paesi i quali, meno di noi fortunati, ci hanno lasciati prendere sovra essi il passo in questa via liberale ».

Mons « Noi non abbiamo il menomo dubbio che l'abolizione degli *octrois* non acceleri gradatamente l'aumento dei consumi ».

Namur « Gittando uno sguardo sullo scorso anno 1860 noi non possiamo a meno di felicitare il governo per la larga, ardita misura da esso presa e che era generalmente desiderata: noi vogliamo alludere all'abolizione degli *octrois*. Questa riforma, sì all'unissono dei nostri principii di libertà, è stata accolta con simpatia tanto dalle città quanto dalle campagne, ed è stata considerata quale arra di nuovi progressi ».

Hasselt « Amante della libertà di commercio questa Camera ha salutata con gioia la legge che abolisce gli *octrois* comunali. Lo scomparire di questo ultimo rudero del medio evo permettendo a tutti i Belgi di cambiare liberamente i loro prodotti, stabilendo comunanza di interessi materiali laddove esiste comunanza d'interessi politici, creerà, noi ne siamo intimamente convinti, un'êra novella di prosperità per la nostra industria patria ».

S. Nicolas « L'abolizione degli *octrois*, questa grande riforma economica uscita dai dibattimenti delle nostre Camere legislative, è stata accolta dalla nostra industriosa popolazione con infinita gioia ».

Audenarde « L'abolizione degli *octrois* ha rovesciato le numerose barriere doganali poste all'ingresso delle nostre città, barriere che erano ostacolo perenne allo sviluppo dell'industria e del commercio. Tale misura è un passo ulteriore verso la libertà commerciale che noi imploriamo coi più ferventi voti ».

Courtrai « Una riforma importante in fatto d'imposte comunali ha segnato un'êra di progresso nell'anno 1860. Noi vogliamo alludere all'abolizione degli *octrois*, istituzione fiscale che non era più in armonia colle nostre istituzioni politiche, nè coi bisogni del paese. E così questa riforma è stata presso noi accolta con favore e giudicata produttrice di maggiore industriale e commerciale attività. La soppressione degli *octrois* sotto il punto di vista dei

principii di libertà, tanto politica che economica, è fatto importantissimo, ma esso non lo è meno dal lato degl'interessi agricoli e industriali. I prodotti dell'agricoltura arrivando liberi di dazio nei grandi centri delle popolazioni ne faranno naturalmente aumentare il consumo, mentre questo è decresciuto ogni qualvolta il dazio su quei prodotti venne aumentato ».

L'abolizione degli *octrois* porrà inoltre gli stabilimenti industriali delle città e delle campagne in condizione di eguaglianza, e sottrarrà il commercio e l'industria a formalità vessatorie, che cagionavano una perdita irreparabile di tempo. Le materie prime, e specialmente il carbon fossile, che nello stato attuale dell'industria ne è, come si suol dire, il pane, ci arriveranno a condizioni più vantaggiose, e venendo per tal modo ad essere scemato il costo dei nostri fabbricati potranno essi lottare con maggiore vantaggio sui mercati esteri. Noi non abbiamo altra missione che di esaminare questa riforma sotto il punto di vista commerciale, ed a questo titolo noi felicitiamo sinceramente il governo per averla attuata.

Ypres e Dismoude « L'abolizione degli *octrois* è stata presso noi generalmente accolta con favore. Essa è un primo passo che condurrà verso una libertà commerciale più larga ancora, vale a dire, la soppressione delle dogane, che per la forza delle cose, avrà, a suo tempo, indubitamente luogo.

Se le Camere di commercio di tante città si mostrarono sì unanimamente favorevoli a questa legge nei primordii di sua esistenza, non v'ha dubbio che ove fossero chiamate ora a manifestare sovr'essa la loro opinione la esprimerebbero in termini ancora più calorosi.

Insomma l'abolizione degli *octrois* è fatto di cui i Belgi di ogni condizione abitanti di città e di campagna sono ora sì paghi, è libertà alla quale si sono già così abituati che supporre, come alcuni stranieri male informati hanno asserito, supporre che i Belgi ne desiderino lo ristabilimento, egli è come credere che uno schiavo a cui fossero state tolte le catene stendesse poscia volonteroso le braccia perchè gli fossero nuovamente poste.

Il giorno in cui il sig. Frère-Orban presentò alla Camera il progetto di legge che aboliva l'*octroi*, quel giorno stesso, sapendo egli quanto interesse io prendessi alla riforma liberale che da molto tempo preparava, quanto io amassi vederla attuata, uscito dalla Camera mi fece l'onore di recarmi tutto radiante la fausta novella.

E pura, a dir vero, era la sorgente di quella gioia; chè non solo egli aveva vinte difficoltà che niuno, prima di lui, aveva osato affrontare, difficoltà state considerate sino allora insuperabili, ma, ciò che più torna, egli aveva compita opera oltremodo benefica ai propri concittadini. E questi, a loro grande lode, non tardarono un istante a dargli prova della gratitudine loro e benedicono ora il suo nome (1).

---

(1) Il commercio e l'industria di Liegi, città della quale il sig. Frère-Orban è rappresentante alla Camera, hanno immediatamente aperta una sottoscrizione per offrirgli un oggetto d'arte. Rappresenta questo un gruppo allegorico in argento massiccio del valore di 16,000 franchi. Bruxelles ed altre città seguirono l'esempio di Liegi.

L'opera da lui condotta sì felicemente a termine sarà quando che sia imitata da uomini di stato di altri paesi e il nome di Frère-Orban sarà benedetto pure da genti straniere (1).

Bruxelles, 1 ottobre 1864.

---

(1) Non speravamo certo, quando facevamo questo pronostico, che si sarebbe sì tosto verificato. Il sig. ministro THORBECKE presentò il 13 ottobre scorso alla seconda Camera degli Stati generali un progetto di legge che sopprime l'*octroi* nei Paesi Bassi.

Corse anche voce che il governo francese preparasse un progetto di legge sullo stesso argomento. Questa voce fu poscia smentita, ma non saremmo sorpresi se un tale fatto avesse ad avverarsi. Quegli che in Francia può ciò che vuole, ha precorsa la nazione nelle idee di libertà economiche e deve necessariamente sentire quanto l'esistenza degli *octroi* sia contraria a quelle stesse idee.

LETTERA

Al Signor CONTE CEPPI

SENATORE DEL REGNO

Signor Conte e collega stimatissimo.

L'articolo da me pubblicato sulla legge che ha abolito nel Belgio il dazio consumo comunale, detto *octroi*, e di cui ebbi l'onore di offrirle una copia, svegliò in lei un patrio pensiero.

Nelle condizioni in cui la città di Torino è stata posta dal trasferimento della capitale del Regno a Firenze, potrebbe per avventura, pensò ella, tornare utile pure a Torino l'abolizione del dazio consumo.

Tolto questo di mezzo, i generi di prima necessità diminuirebbero inevitabilmente di prezzo; resa per ciò più facile la vita, alloggi ampli e di moderato affitto, l'allettamento che offre una grande città, avrebbero fatto sì che molte agiate famiglie fossero venute a prendervi stanza, dando nuovo lustro alla città, e vantaggiandosi sì per l'una che per l'altra occasione quella parte della popolazione che trae dal lavoro i mezzi di sussistenza.

Io di tutto cuore desidero che ciò avvenga, ma temo che all'atto pratico non s'incontrino grandi difficoltà. Nel Belgio l'*octroi* fu abolito in tutto il Regno. Che lo stesso abbia ora luogo in tutto il Regno d'Italia non è presumibile; la sua situazione economica nol consentirebbe; chè, mentre nel Belgio l'*octroi* era un dazio tutto a profitto dei Comuni, in Italia esso è in parte comunale, in parte governativo. Torino dovrebbe compensare lo Stato della perdita che sosterrebbe in seguito della abolizione dell'*octroi*. Bisognerebbe

adunque che la città si imponesse nuovi carichi onde procurarsi i mezzi con cui soddisfare al suo debito verso lo Stato; nè ciò basta; dovrebbe trovare pure i mezzi con cui riempiere il vuoto fatto nella cassa comunale.

Una tale necessità potrebbe però produrre un buon effetto, costringere il Comune a fare delle economie; ma nei Comuni urbani, e massime nelle grandi città, il vento non soffia da questo lato. Per ultimo potrebbe il consiglio comunale di moto proprio abolire l'*octroi*, e non sarebbe necessaria una legge? In questo secondo caso scorrerebbe molto tempo prima che la legge fosse votata e il tempo stringe.

La legge che ha abolito l'*octroi* non cessa di essere popolare nel Belgio, e di produrre ottimi effetti.

Le imposte, destinate a formare il *maximum* di 15,000,000, mercè i quali i Comuni che avevano l'*octroi* ricevono quel tanto netto che questo dritto procurava loro nel 1859, vale a dire 11,500,000, hanno nel corso dell'anno 1864 prodotto 16,443,952 67; dedotte da questa somma 407,246 25 lire portate al fondo di riserva, rimasero disponibili 16,037,706 42. Pagate ai Comuni, una volta a *octroi*, le 11,500,000 lire loro dovute, le rimanenti lire 4,537,706 25 furono distribuite fra tutti i Comuni indistintamente in ragione del quantitativo di imposte dirette, da essi pagato nel corso dell'anno (1). Soli 20 Comuni, dei 78 che ave-

(1) Con una istruzione in data delli 11 settembre 1865, il ministro delle finanze ha stabilito, a cominciare coll'anno 1866, un nuovo modo di pagamento delle quote parti spettanti ai Comuni pel fondo comunale creato con la legge del 18 luglio 1860 che ha abolito gli *octrois*.

Quind'innanzi, le somme dovute da questo capo ai Comuni saranno loro pagate dalla Cassa di risparmio istituita con la legge del 16 marzo 1865.

Questa Cassa farà conoscere ai Comuni, ad ogni ripartizione del fondo comunale l'ammontare pel quale il loro conto è stato accreditato. Quando

vano l'*octroi*, hanno partecipato a quella somma, vale a dire hanno percepito più di quello che nel 1859 l'*octroi* aveva loro fornito. Prova evidente che i Comuni rurali hanno visto allargarsi in essi quelle basi su cui la distribuzione del di più degli 11,500,000 è fatta. E così è arrivato il contrario di ciò che i difensori dei Comuni rurali, di buona, o di mala fede, avevano predetto. Tali Comuni hanno profittato più della nuova legge che non i Comuni urbani. Alcuni fra questi, e sopratutto Brüxelles, o per meglio dire l'amministrazione comunale di questa città, dal lato economico, ripiange l'abolito *octroi*; i prodotti del quale, pel rapido aumentarsi della popolazione, e quindi dei consumatori, sarebbero andati ognora crescendo. La legge del 1860 non vieta poi alle città di porre nuovi balzelli; ed è ciò che l'amministrazione comunale di Bruxelles si propone di fare; chè se esse trovano un ostacolo alla tendenza che hanno alle smisurate spese non è poi un gran male.

Il progetto di abolizione degli *octrois* fu presentato dal Governo dei Paesi-Bassi alla seconda Camera degli Stati generali nell'ottobre 1864.

Questo progetto non era sì radicale quanto quello del Belgio, ed era stabilito sovra basi diverse. Con leggi spe-

---

essi vorranno ritirarne, sia una parte, sia la totalità, ne preverranno la detta Cassa. Questa rimetterà loro immediatamente un mandato pagabile dal ricevitore delle contribuzioni locali, o da un agente della banca, secondo ch'essi ne esprimeranno il desiderio.

Al tempo della ripartizione definitiva dell'anno, la Cassa di risparmio indirizzerà a ciascun Comune un estratto dello stato generale. Questo estratto dovrà essere rimesso al ricevitore comunale per essere prodotto in appoggio del suo conto.

Il nuovo sistema, pur conservando le stesse facilità che per lo passato per i pagamenti, offre questo vantaggio che i Comuni potranno

ciali può essere derogato al principio dell'abolizione dell'*octroi* per Comuni trovantisi in circostanze eccezionali; come può pure essere derogato all'articolo 51 della legge comunale che dispone i diritti sulle strade, sui passaggi, sui mercati non potere essere percepiti che nella misura necessaria a cuoprire le spese di costruzione e di manutenzione.

Onde riempiere il vuoto cagionato alla cassa dei Comuni dalla abolizione dell'*octroi* il progetto metteva a disposizione loro le risorse seguenti:

1° Lo Stato abbandonava ai Comuni la metà del principale della contribuzione personale. Se un Comune non ha bisogno di questa metà, o non lo ha che in parte, questa non è da esso percepita del tutto, e lo è in parte soltanto. Eccetto i diritti menzionati nell'articolo 238 della legge comunale (cioè diritti sulle strade, mercati, ecc.) un Comune non può levare alcuna tassa sino a che esso non abbia disposto di tutta la metà del prodotto della contribuzione personale.

2° Il *maximum* dei centesimi di fiorino (il fiorino dei Paesi-Bassi vale due lire e 11 cent.) addizionali che possono essere levati sovra l'imposta fondiaria (fabbricati) è portato da 15 a 40. Per facilitare la percezione di tale imposta sarà proposta la soppressione dei 21 $^1/_2$ centesimi

---

disporre sulla Cassa di risparmio a misura dei bisogni, e che la parte dei fondi non impiegata porterà interesse a loro profitto.

Tuttavia, questi depositi essendo liberi dalle dilazioni stipulate all'articolo 22 della legge del 16 marzo 1865 per rimborsi della Cassa di risparmio, l'interesse ne viene ridotto alla metà di quello che è fissato per i depositi ordinarii.

Queste misure avranno per effetto di accrescere ancora il patrimonio comunale, imperciocchè avviene talvolta che dei fondi senza impiego rimangono improduttivi nelle casse dei ricevitori.

addizionali sul principale di sì fatta imposta percepiti dallo Stato.

3° I limiti e le restrizioni poste dall'articolo 42, e dall'articolo 243, § 2° della legge comunale alla fissazione dei centesimi addizionali sulla contribuzione personale e la capitazione sono soppressi. Non possono però essere percepiti centesimi addizionali sulla contribuzione personale se non dopo che i centesimi addizionali dell'imposta fondiaria abbiano raggiunto il *maximum* fissato dall'articolo 3, e che sia stata posta sul Comune una capitazione, o altro tributo diretto, il cui prodotto sia almeno uguale alla somma dei centesimi addizionali da essere posti sovra la contribuzione personale.

4° Sovra l'aumento di 15 fiorini del diritto di assise sulle bevande distillate (portato da 35 a 50 fiorini) potranno essere prelevati, a titolo di mezzi straordinarî e temporarî, a profitto di quei Comuni che avranno più sofferto dall'abolizione dell'*octroi*, 14 fiorini al più per ettolitro delle bevande distillate consumate nel Comune.

Questa disposizione però non potrà essere presa che a favore dei Comuni nei quali i centesimi addizionali sull'imposta fondiaria avranno raggiunto il *maximum* fissato dall'articolo 3, e dove sarà percepito inoltre, sia per mezzo di centesimi addizionali sulla contribuzione personale, sia con tasse locali, una somma uguale al 50 % della contribuzione personale. Il consumo delle bevande distillate, che in ciascun Comune deve servir di base al prelevamento summenzionato, sarà determinato da una legge speciale.

In somma gli *octrois* sono aboliti nella maggior parte dei Comuni e i redditi che da simil genere di imposte i Comuni stessi ritraevano sono rimpiazzati nel modo seguente:

1° La metà della contribuzione personale.

2° L'autorizzazione di portare da 15 a 40 i centesimi addizionali sulla imposta fondiaria (fabbricati).

3° L'abolizione dei limiti e delle restrizioni allo stabilimento dei centesimi addizionali sulla contribuzione personale e sulla capitazione.

4° L'assegno de' sussidi nella concorrenza di 14 fiorini per ettolitro delle bevande distillate.

Questo sistema è stato modificato dal Governo in seguito agli attacchi che gli furono fatti nelle sezioni. Invece della metà del prodotto della contribuzione personale che nel progetto primitivo veniva ceduta ai Comuni, ne sono stati loro assegnati i $^4/_5$ lasciando ad essi tuttavia la facoltà di aumentare i centesimi addizionali sulla imposta fondiaria, e facilitando una simile percezione collo sopprimere li 21 $^1/_2$ centesimi addizionali di cui profittava lo Stato.

L'aumento invece dei diritti sulle bevande distillate sarà esclusivamente riscosso dallo Stato, il quale cuoprirà la maggior parte del deficit cagionato dalla cessione dei $^4/_5$ della contribuzione personale coll'aumento dei diritti indiretti sovra altri oggetti di consumo.

Egli è con queste modificazioni che il progetto del signor ministro Betz è stato adottato dalla Camera il 30 maggio 1865.

L'abolizione degli *octrois* non sembra essere stata accolta nei Paesi-Bassi collo stesso favore col quale la fu nel Belgio. La legge provvede ivi in molta parte al rimpiazzo dei redditi che gli *octrois* fornivano ai Comuni che li possedevano con imposte dirette. Questa natura d'imposte sembra ripugnare all'indole di quella nazione, e ripugnare sopratutto quelle che, come la capitazione, per esempio, sono basate sovra dati arbitrarî, o come l'imposta mobile che richiede dichiarazioni, le quali pongono la coscienza in lotta coll'interesse, e fanno palese lo stato di fortuna del contribuente.

D'altra parte, economi per eccellenza, come gli Olandesi sono, essi calcolano che possano sottrarsi in parte alle tasse

indirette diminuendo il consumo di quelle cose sovra le quali esse pesano più fortemente. Ma gli Olandesi, se sono economi, sono pure commercianti, anzitutto amatori di libertà, umani, e quando l'esperienza avrà loro provato che la nuova legge favorisce la circolazione delle persone e delle cose, e rende meno care le cose di universale consumo, essi benediranno il giorno in cui quella legge fu promulgata.

Come, cadute ovunque le barriere che separavano provincia da provincia, del medesimo Stato sieno rimase sinora in piedi, con due eccezioni soltanto, quelle che separano le città dalle campagne, non è facile lo spiegare. La cagione, una cagione almeno di tale anomalia, sta forse in ciò.

Il prodotto dei dazi che le merci pagavano passando da una provincia ad un'altra del medesimo Stato entravano sia nel tesoro della provincia, sia in quello dello Stato.

Venuto ad essi meno un tale prodotto, essi potevano porre nuovi balzelli senza che ai contribuenti fosse dato di alzare la voce. Le amministrazioni comunali invece sono sotto la dipendenza direi quasi diretta dei contribuenti, i quali mal soffrono di cambiare imposte a cui sono abituati, per altre di diversa natura.

Malgrado ciò l'aria di libertà che generalmente spira, e va ognora crescendo, farà sì che gli *octrois* saranno ogni dove aboliti. Ma v'ha di più; le barriere stesse che separano nazione da nazione, quando che sia, cadranno esse pure. Il dazio levato sui prodotti esteri che entrano in uno Stato, sotto il punto di vista finanziario è imposta che può essere preferita ad altre, ma dal lato della libertà, dello sviluppo della ricchezza, e, sopratutto dal lato della morale, essa è riprovevole. Essa si frappone al libero circolare degli individui, è un inciampo alla libertà dei cambi, e, ciò che peggio è, crea un delitto, il contrabbando. Non è quindi abbandonarsi ad una vana speranza il credere che, progredita la

società sul cammino del vero progresso, questa imposta venga a scomparire dai bilanci degli Stati.

Il Belgio, questo picciolo paese, che, sorto a nazione indipendente per mezzo di una rivoluzione, fondò il suo governo sovra istituzioni oltremodo liberali, ma pure monarchiche, che per trentacinque anni le serbò intatte, facendo al tempo stesso regnare il più perfetto ordine, che stabilì una amministrazione che può dirsi modello, che raggiunse un alto grado di prosperità, e che, per ultimo, diede, primo, l'esempio della abolizione degli *octrois*, il Belgio, se si considera lo stato della pubblica opinione, come le camere di commercio presso che tutte unanimi, e per sino altri corpi costituiti sotto la diretta dipendenza del governo, chiedono la soppressione delle dogane, il Belgio, dico, sembra destinato ad iniziare pure questa grande, economica, umana, benefica riforma.

APPENDICE

LEGGE BELGIA

LOI PORTANT ABOLITION DES OCTROIS COMMUNAUX.

Laken, le 18 juillet 1860.

LÉOPOLD, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER.

Abolition des droits d'octroi et attribution d'un nouveau revenu aux communes.

Art. 1. § 1. Les impositions communales indirectes, connues sous le nom d'*octrois*, sont abolies.

§ 2. Elles ne pourront être rétablies.

Art. 2. Il est attribué aux communes une part de 40 p. c. dans le produit brut des recettes de toute nature du service des postes, de 75 p. c. dans le produit du droit d'entrée sur le café, et de 34 p. c. dans le produit des droits d'accise fixés par le chap. II, sur les vins et eaux-de-vie provenant de l'étranger, sur les eaux-de-vie indigènes, sur les bières et vinaigres et sur les sucres.

Art. 3. § 1. Le revenu attribué aux communes par l'art. 2 est réparti chaque année entre elles, d'après les rôles de l'année précédente; au prorata du principal de la contribution foncière sur les propriétés bâties, du principal de la contribution personnelle

et du principal des cotisations de patentes établies en vertu de la loi du 21 mai 1819, de la loi du 6 avril 1823 et des art. 1 et 2 de la loi du 22 janvier 1849 (*Journal officiel*, n° 34 et n° 14, et *Moniteur*, n° 24).

§ 2. Une somme égale au quart présumé de sa quote-part dans la répartition annuelle, est versée au commencement du deuxième, du troisième et du quatrième trimestre, à la caisse de chaque commune. à titre d'à-compte.

§ 3. Le quart présumé est fixé d'après les prévisions du budget des voies et moyens, quant aux accises et aux postes, et d'apres le produit moyen du droit d'entrée sur le café, pendant les trois dernières années, et tenant compte de la situation trimestrielle des recouvrements.

§ 4. Le solde du décompte de l'année est payé aux communes, après l'achèvement de la répartition définitive, dans les premiers mois de l'année suivante.

CHAPITRE II.

Modifications à quelques droits d'accise.

VINS ET EAUX-DE-VIE PROVENANT DE L'ÉTRANGER.

Art. 4. § 1. Les droits d'accise sur les vins et les eaux-de-vie provenant de l'étranger sont augmentés dans une proportion égale au droit d'octroi moyen réparti sur la consommation totale du royaume, d'après les faits constatés pour l'année 1858.

§ 2. Le Gouvernement déterminera le taux des nouveaux droits à percevoir.

EAUX-DE-VIE INDIGÈNES.

Art. 5. § 1. Le droit d'accise établi sur la fabrication des eaux de-vie par la loi du 27 juin 1842 modifiée (*Moniteur* de 1853 n° 227) et par la loi du 30 novembre 1854) *Moniteur*, n° 335) est fixé à fr. 2-45 hectolitre de contenence des vaisseaux imposables.

§ 2, Ce droit est porté à fr. 3-85, lorsqu'il est fait usage de fruits, mélasses, sirops o sucres.

Art. 6. Le taux de la décharge est fixé à 35 francs par hectolitre d'eau-de-vie à 50 dégres Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades.

Art. 7. La quotité de l'accise établie par la loi du 27 juin 1842 modifiée (*Moniteur* de 1853, nº 227), sur la macération, la fermentation et la distillation des fruits à pepins et à noyaux, sans mèlange d'autres matières produisant de l'alcool, est portée à francs 1.85 par hectolitre.

BIÈRES ET VINAIGRES.

Art. 8. § 1. Le droit d'accise établi sur la fabrication des bières et vinaigres par la loi du 2 août 1822 (*Journal officiel*, nº 32), modifiée par la loi du 24 décembre 1853 (*Monitenr*, nº 362) est fixé à 4 francs.

§ 2. Le taux de la décharge, ainsi que les reductions accordées aux vinaigriers sur le montant de l'accise, sont maintenus dans la proportion existant aujourd'hui.

SUCRES.

Art. 9. Par modification aux lois du 18 juin 1849 et du 15 mars 1856 (*Moniteur*, nº 171 et nº 80), le droit d'accise est fixè, par 100 chil., sur le sucre brut étranger a 48 francs et sur le sucre brut de betterave indigène à 42 francs.

Art. 1. § 1. Le minimum de la recette trimestrielle, fixé à 1,125,000 francs par le § 1 de l'art. 4 de la loi du 15 mars 1856, est porté à 1,300,000 francs.

§ 2. Lorsque la moyenne de la consommation de trois année consécutives, du 1 juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, est supérieure à 16,600,90 chil. de sucre, le minimum de 1,300,000 francs est augmenté de 45,000 francs par quantité de 500,000 chil., formant l'excédant.

§ 3. A l'expiration du premier semestre de chaque année, un arrêté royal constate cette moyenne, en prenant pour base, d'une part, la différence entre les quantités de sucre brut déclarées en consommation (déduction faite de 3 p. c. pour déchet au raffinage) et, d'autre part, les quantités de sucre exportées ou déposées en entrepôt public avec décharge de l'accise.

§ 4. Cet arrêté détermine le montant du minimum qui doit être perçu à partir du 1 juillet de l'année courante, jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

Art. 11. § 1. La décharge de l'accise, en apurement des comptes ouverts aux raffineurs et aux fabbricants-raffineurs, est fixée par 100 chil. comme il suit:

1° A fr. 65.75 pour le sucre candi sec, dur et transparent, reconnu tel par les employés, et à fr. 59.25 pour les autres sucres de la catégorie *A*, mentionnés à l'art. 3 de la loi du 18 juin 1849.

2° Au montant de l'accise pour les sucres de la catégorie *B*.

§ 2. La législation sur les sucres sera revisée, au plus tard, dans la session de 1861-1862.

Art. 12. Sont abrogés:

La loi du 24 décembre 1853 (*Moniteur*, n° 362) sur les vins;

La loi de la même date, sur le bières et vinaigres;

Les art. 3 et 4 de la loi du 30 novembre 1854 (*Moniteur*, n° 333);

Les art. 3 et 4 de la loi du 15 mars 1856 (*Moniteur*, n° 80).

CHAPITRE III.

Dispositions transitoires.

Art. 13. § 1. La part de 40 p. c. et celle de 34 p. c. allouées aux communes par l'art. 2, dans le produit brut du service des postes et dans le produit des droits d'accise mentionnés au chap. II, sont portées respectivement à 42 p. c. et à 36 p. c. pour les trois premières années de la mise en vigueur de la présente loi, et le revenu annuel qui leur est attribué par le même article est

fixé au minimum de quinze millions de francs jusqu'au 31 décembre 1861.

§ 2. La quote-part assignée à une commune, par la répartition faite en vertu de l'art. 3, ne peut être inférieure au revenu que elle a obtenu des droits d'octroi, pendant l'année 1859, deduction faite des frais de perception et des restitutions allouées à la sortie. Toutefois si le revenu attribué aux communes par l'art. 2, descendant au-dessous de celui de l'année précédente, était inférieur à la moyenne des trois dernières années, le minimum à prélever par les communes à octroi subirait momentanément une réduction au pro-rata de la différence; mais cette réduction leur serait bonifiée les années suivantes en proportion de chaque accroissement annuel ultérieur.

§ 3. Sont assimilées aux droits d'octroi, les taxes directes perçues pour en tenir lieu dans les parties extra-muros de certaines villes.

Art. 14. § 1. Pendant trois années, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, il pourra être alloué aux communes une indemnité du chef des traitements d'attente à payer éventuellement aux agents du service des octrois qui resteraient sans emploi.

§ 2. Cette indemnité sera prélevée sur le revenu attribué aux communes par l'art. 2, et ne pourra excéder 5 p. c. de chaque quote-part dans la répartition. Elle sera fixée par le Gouvernement, sur l'avis de la députation du conseil provincial.

Art. 15. § 1. Les nouveaux droits d'accise sont applicables, savoir:

a. Pour les vins, les eaux-de-vie et le sucre brut, provenant de l'étranger; aux quantités déclarées à l'importation ou à la sortie d'entrepôt, à partir du jour où la présente loi sera obligatoire;

b. Pour les eaux-de-vie indigènes, aux travaux de fabrication effectués à partir dudit jour; les déclarations de travail en cours d'exécution cesseront leurs effets la veille à minuit;

c. Pour les bières et vinaigres, aux brassins commencés après la mise en vigueur de la présente loi;

d. Pour les sucres de betterave indigènes, aux quantités prises en charge à la défécation, à partir de la même époque.

§ 2. Les sucres de betterave, placés sous le régime de l'entrepôt fictif, seront passibles de l'impôt établi au moment où ils ont été emmagasinés, quelle que soit l'époque à laquelle ils seront déclarés en consommation.

§ 3. La décharge des droits en cas d'exportation, de dépôt en entrepôt ou de transcription, sera imputée sur les termes de crédit dont l'échéance est la plus prochaine, et sera calculée d'après le taux ancien ou nouveau, selon que la prise en charge aura été etablie avant ou depuis le changement du taux de l'accise.

CHAPITRE IV.

Dispositions générales.

Art. 16. § 1. Le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures ultérieures pour assurer la perception des droits établis par la présente loi.

§ 2. Les contraventions aux arrêtés royaux prescrivant ces mesures seront punies de l'amende fixée per le 3 alinéa de l'article 10 de la loi du 9 juin 1853 (*Moniteur*, n° 172).

§ 3. Ces arrêtés seront soumis aux Chambres législatives avant le fin de la session, si elles sont réunies: sinon, dans la session suivante.

Art. 17. Chaque année, il sera rendu compte aux Chambres, de la situation du fonds communal et de sa répartition.

Art. 18. La présente loi, en ce qui concerne les voies et moyens sera revisée endéans les quatre ans, à compter du jour de sa promulgation.

Art. 19. Par dérogation à la loi du 28 février 1845 (*Moniteur* n° 59), la date de la mise en vigueur de la présente loi sera fixée par un arrêté royal.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du *Moniteur*.

LÉOPOLD.

Par le Roi:
Le Ministre des Finances
FRÈRE-ORBAN.

FONDS COMMUNAUX.

(Questo quadro fu steso dal sig. Vanderstraten, direttore delle dogane, al Ministro delle finanze)

Année	Montant en principal des contributions directes *a*) Communes à *octroi* *b*) Communes sans *octroi*	Part des Communes				Total général du fond Communal	Nombre des Communes à *octroi* qui touchent une part après prélévemens du minimum	Marc. le franc à appliquer aux contributions des Communes sans *octroi*
		à *octroi*	Indemnité pour traitements d'attente des anciens employés de l'*octroi*	TOTAL	Sans *octroi*			
1860 (Au 21 Juillet au 31 xbre).	*a*) 9,372,596 *b*) 7,606,887	5,196,566	229,471	5,426,037	1,295,225	6,721,312	9	0,170,276 648
1861	*a*) 9,475,463 *b*) 7,694,848	11,607,448	380,638	11,988,086	3,265,485	15,253,571	11	0,424,372 89
1862	*a*) 9,548,093 *b*) 7,778,738	11,624,360	350,940	11,975,300	3,820,068	15,795,368	13	0,491,091
1863	*a*) 9,624,334 *b*) 7,884,452	11,645,597	176,728	11,822,325	4,350,160	16,172,485	19	0,551,739

Décompte du revenu du fond communal

(Questo quadro è uno degli annessi al rapporto del Ministro delle finanze intorno all'esecuzione della Legge 16 luglio 1860 durante l'esercizio dell'anno 1861).

NATURE DES PRODUITS	Montant des recettes effectuées en 1861		TOTAL	TAUX	MONTANT
	Exerc. 1860	Exerc. 1861			
Café . . . . (droits de douane)	—	2,643.048 18	2,643,048 18	70 0/0	1,982,286 12
Eaux-de-vie importeés de France id.	—	77,442 25	77,442 25	36 0/0	27,879 21
Vins . . . . . (droits d'accise)	2,575 56	2,949,738 82	2,952,314 38	—	1,062,835 18
Eaux-de-vie indigénes . . . id.	58,008 64	9,145,344 49	921,355 13	—	3,312,487 11
» » etrangéres . . . id.	60	232,134 90	232,135 50	—	83,568 78
Biéres et vinaigres . . . . id.	685 84	12,874,630 58	12,875,316 12	—	4,435,113 86
Sucre (droits de douane et d'accise	500	5,600,000	5,600,500	—	2,016,179 99
Poste	168,823 47	4,910,276 80	5,079,100 27	42 0/0	2,133,222 14
Totaux ts.	230,593 91	38,430,616 02	38,661,209 93	—	15,253,570 37

LEGGE

DEI

PAESI BASSI

PAYS-BAS

TEXTE DE LA LOI COMMUNALE

ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

Articles concernant les impôts communaux

ART. 240 [1].

Pour couvrir les dépenses communales, la Commune peut faire percevoir les impositions suivantes :

Des cents additionnels sur le principal de la contribution foncière ;

Des contributions personnelles ;

Et d'autres contributions directes de l'Etat, perçues suivant la fortune ou les revenus des contribuables, à l'exception du droit de patente ;

Capitations et autres impositions locales directes; impôts sur des objets de consommation, un impôt sur les chiens;

Une contribution sur les représentations dramatiques et autres amusements publics; les droits mentionnés en l'article 238.

ART. 241 ([2]).

Les cents additionnels sur la contribution foncière peuvent monter à quinze pour les propriétés bâties et à dix pour les propriétés non bâties.

ART. 242 ([3]).

Les cents additionnels à prélever sur les contributions personnelles et autres contributions directes de l'Etat, mentionnées dans l'article 240, peuvent monter jusqu'à 25. Les cents additionnels sur les contributions personnelles, ayant été autorisés pour le chiffre de 25, sont perçus d'après la valeur du loyer et le montant des populations dans les Communes, conformément au tableau joint à la présente loi, et dans la même proportion lorsque le chiffre n'a pas atteint le maximum de 25.

ART. 243 ([4]).

Les capitations et autres impositions locales directes sont perçues d'après des bases qui puissent être considérées comme un taux raisonnable du revenu des contribuables.

Mais on ne pourra adopter, à ce sujet, exclusivement une ou plusieurs bases de la contribution personnelle ou d'autres contributions directes de l'Etat, mentionnées au quatrième alinéa de l'art. 240.

ART. 244 ([5]).

Les capitations et autres impositions locales directes ne peuvent être indroduites avant d'avoir porté les cents additionnels sur les propriétés bâties à 10, sur les propriétés non bâties à 5, et ceux sur la contribution personnelle et autres contributions directes de l'Etat à 15.

Pourtant elles peuvent être introduites plutôt, si le montants des cents additionnels communaux assis sur les contributions mentionnées, s'élève au cinquième du produit tot al des imposition communales d'après la moyenne des cinq dernières années.

ART. 245 ([6]).

Les capitations ou autres impositions locales directes ne doivent peser que sur les habitants de la Commune. Celui qui n'a pas habité la Commune pendant une année, ne paie qu'autant de douzièmes qu'il y a de mois qu'il est domicilié dans la Commune.
Celui qui n'a pas habité la Commune pendant trois mois de l'année n'y contribue point. Les parties des mois sont calculées, pour des mois entiers.

ART. 246 ([7]).

On ne peut recourir à des impositions locales sur les objets de consommation, avant que le chiffre des cents additionnels sur la contribution foncière n'ait atteint le montant désigné dans l'article 244 et que les cents additionnels sur les contributions personnelles et autres contributions directes de l'Etat ne montent à 25 ou bien à 15, et qu'il ne soit levé dans la Commune une contribution directe qui doit égaler au moins les autres 10 cents additionnels.

ART. 247 ([8]).

Les impôts locaux sur des objets de consommation ne doivent atteindre, autant que possible, que la consommation réelle dans la Commune.

ART. 248 ([9]).

Les produits d'autres Communes ne peuvent être imposés plus haut que les propres produits de la Commune.

ART. 255 ([10]).

Des lois spéciales indiquent les Communes dans l'intérêt desquelles, par suite des circonstances particulières, on pourra s'écarter des règles posées par les articles 244, 246, 250 et 254, premier alinéa.

ART. 260 ([11]).

Le mode arrêté ou à arrêter encore pour le recouvrement des contributions de l'Etat, relativement à l'avertissement et à la sommation et à l'envoi d'un garnisaire, ainsi qu'à la contrainte, est également applicable au recouvrement des impositions communales.

Les dispositions de cette loi sur les frais de poursuites sont les mêmes pour ceux occasionnés par le recouvrement des impositions locales.

PAYS-BAS

(STAATSBLAD N. 79)

Loi du 7 juin 1865, *modificant la loi communale* du 29 juin 1851 (Journal officiel N. 85) en ce qui concerne *les impositions* locales (6).

NOUS GUILLAUME III, *etc.*

Ayant pris en considération qu'à l'occasion d'une révision des impositions de l'Etat il est possible et convenable, de modifier les dispositions de la loi communale, en ce qui concerne les impositions locales.

Le Conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats-généraux, avons statué comme nous statuons par [illegible] présentes :

ART. 1 (1).

L'article 240 de la loi du 29 juin 1851 (Journal officiel N. 85) est modifié comme suit:

Pour couvrir les dépenses locales les administrations communales peuvent:

1° Disposer des quatre-cinquièmes au plus du produit de la contribution personnelle de l'Etat perçue dans leur Commune ;

2° Percevoir les impôts suivants :

Des cents additionnels sur le principal de la contribution foncière ;

Des cents additionnels sur le principal de la contribution personnelle et autres impositions de l'Etat qui en sont susceptibles, et qui sont perçues d'après la fortune ou les revenus, à l'exception du droit de patente; des capitations ou autres impositions locales directes;

Une taxe sur les chiens;

Une taxe sur les représentation dramatiques et autres amusements publics;

Les droits et salaires mentionnés à l'art. 238 (1).

ART. 2 (2).

L'article 241 est modifié comme suit:

Il ne sera perçu aucun impôts sur les objets de consommation.

ART. 3 (3).

L'article 242 est modifié comme suit:

Le chiffre des cents additionnels à prélever sur la contribution foncière pourra s'élever jusqu'à quarante pour les propriétés bâties et jusqu'à dix pour les propriétés non bâties.

ART. 4 (4).

Dans le deuxième paragraphe de l'art. 243 les mots: *quatrième alinéa*: sont remplacés par *sixième alinéa*.

ART. 5 (5).

L'art. 244 est supprimé.

ART. 6 (6).

L'art. 245 est modifié comme suit:

Sont esclusivement soumis aux capitations ou autres impositions locales directes, les personnes qui ont leur résidence principale dans la Commune et celles qui y séjournent (5).

En ce qui concerne les capitations d'impositions d'un exercice:

Celui qui n'a pas fait sa residence principale ou qui n'a pas séjourné dans la Commune pendant toute l'année, n'y est compris que pour autant de douzièmes, qu'il a fait sa résidence principale, ou qu'il a séjourné dans la Commune; les parties de mois sont comptées pour des mois entiers.

Celui qui n'a pas séjourné dans la Commune pendant trois mois de l'année n'y contribue point. Et celui qui pour soigner une fonction publique demeure temporairement dans une Commune qui n'est pas le lieu de sa résidence principale en est également exempt dans cette Commune.

Pour déterminer la Commune de la résidence principale du chef de la quelle on doit toujours contribuer aux impôts; il n'est pas esclusivement tenu compte des explieations contenues à l'art. 76 du Code civil, mais il en est jugé d'après les circostances.

ART. 7 (7).

L'art. 246 est supprimé.

ART. 8 (8).

L'art. 247 est modifié comme suit:

La perception des cents additionnels sur le principal de la contribution personnelle n'est pas autorisée à moins que les cents additionnels sur le principal de la contribution foncière n'aient été portés jusqu'au chiffre mentionné à l'art. 242 et qu'il ne soit levé une capitation ou autre impôts direct dont le produit s'élève au moins au montant des cents additionnels à prélever sur la contribution personnelle.

ART. 9 (9).

Les articles 248 à 252 inclus, sont supprimés (3).

ART. 10 (10).

L'article 255 est modifié comme suit:

Des lois spéciales à présenter avant le 1.er janvier 1866, indiquent les Communes dans l'intérêt desquelles, à cause de circonstances particulières, il pourra être dérogé aux règles établies par l'article 241 et le 1.er paragraphe de l'article 254 (4).

ART. 11 (11).

Il est ajouté à l'article 260 comme troisième paragraphe:

La contrainte décernée par un receveur communal pourra être mise à exécution dans tout le Royaume.

DISPOSITION FINALE.

Toutes les impositions locales, à l'exception des droits et salaires mentionnés à l'art. 238, seront revisées et soumises à Notre approbation avant le 1er janvier 1866.

Ces impositions seront supprimées si la perception n'en est approuvée par Nous avant le 1.er mai 1866.

Mandons et Ordonnons que la présente soit insérée au journal officiel et que tous les Départements ministériels, les autorités et les employés qu'elle concerne, veillent à son exécution ponctuelle.

Donné à Lucerne le 7 juillet 1865.

GUILLAUME.

Le Ministre de l'Intérieur
TORBEEK.

Le Ministre des Finances
G. H. BETZ.

Publié le 14 juillet 1865.

RENVOIS.

(1) Ce sont les droits de route, de ponts, de quais, de port, d'écluse de grues, de docks, de barrière, de passage, de poids publics, de places dans les halles, marchés et autres places publiques, droit d'inhumation et autres droits pour l'usage d'établissements communaux.

(2) Dans le 2.e projet du Gouvernement, il y avait un art. 9 ainsi conçu: L'article 248 est modifié comme suit: conformément à des règles à établir par la loi, l'Etat pourra accorder à des Communes dont le besoin sera prouvé, une somme de 14 fl. au maximum pour chaque hectolitre de boissons distillées qui y aura été consommé. Pour avoir droit à ce subside, *etc.* Cet article a été supprimé par suite des amendements apportés à ce projet par le Gouvernement même avant de présenter le 3.me projet.

(3) Ces articles ont trait aux octrois communaux et le chiffres auxquels ces octrois pouvaient s'élever d'après la loi communale actuelle.

(4) Texte du 1.er paragraphe de l'art. 254: « Les droits, péages, *etc.*, mentionnés dans l'art. 240, ne pourront être perçus que proportionnellement à l'usage qu'on en fera et serviront pour couvrir les frais de construction et d'entretien ».

(5) Le Gouvernement a modifié son projet primitif en remplaçant les mots « die in de gemeente hunne droonpluets hebben en zy daer hun derblyf houden » par « die in de gemente hun hoofdverblyfhonden en zy die er verblyven ».

(6) Cette loi a été votée par appel nominal et adoptée par 47 voix contre 25. Un membre était absent. Séance de la 2.e chambre des Pays-Bas, du 29 mai 1865.

FINE